

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma*
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127*
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122*
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131*
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124*
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino*
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento*
- All' **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - **OPPAB****
Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano*
- All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale
Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro*
- All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123*

E p.c.

- Al* **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
- Al* **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e
Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
- A* **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 216437. INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2021

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del Decreto Ministeriale in questione, per un totale di euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00). Tali fondi sono disponibili sul capitolo di spesa n. 7098 pg.01, come stabilito dall'articolo 1, comma 528, della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021.

Al riguardo, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore avicolo e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 216337 del 12 maggio 2022.

1. Beneficiari

Come riportato all'articolo 2 del sopra citato Decreto Ministeriale, le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese del settore avicolo interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali, inerenti alla produzione agricola ed alla trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaioia
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"
- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) Incubatoi
- b) Allevamenti riproduzione
- c) Allevamenti da ingrasso
- d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo
- e) Svezinatori
- f) Centri imballaggio uova
- g) Mattatoi e trasformatori

Inoltre, come specificato all'articolo 2, paragrafo 5, del DM 216437 del 12 maggio 2022, sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

2. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 e dell'ulteriore documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 20 settembre 2022**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro il 31 dicembre 2022**, come previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale.

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, comma 2, del DM n. 216437 del 12 maggio 2022, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 del sopra citato articolo dello stesso Decreto Ministeriale. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 e dell'ulteriore documentazione sotto riportata, dovrà essere allegata alla domanda anche l'idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

3. Interventi ammessi e documentazione

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto:

- 1. Distruzione di uova da cova:** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento;
- 2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla

movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;

3. **Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
4. **Soppressione di pulcini:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso di pulcini, copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
5. **Macellazione anticipata di riproduttori:** copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione. Copia del registro di allevamento e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
6. **Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento:** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

7. **Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento):** Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.

- 8. Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard:** copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati, tabelle di allevamento ed eventuale documentazione relativa ai cicli precedenti (es. pollastre).
- 9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.
- 10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova:** copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova. Documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio. Confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività. Inoltre, considerato che l'indennizzo unitario è calcolato moltiplicando la minor quantità prodotta espressa in Kg nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, al fine di valutare l'effettiva contrazione del fatturato, occorre allegare la documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture o bilanci che possano evidenziare quale sia stato il fatturato nel medesimo periodo per l'anno 2020).
- 11. Soppressione di pollastre:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento ed ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- 12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.

4. Modalità di sostegno e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 2, del DM 216437 del 12 maggio 2022, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del sopra citato Decreto e nella nota n. 329840 del 25 luglio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k, del DM 216437 del 12 maggio 2022, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

Inoltre, sempre sulla base del DM, per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).

Dai sostegni, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

I sostegni stabiliti dal Decreto Ministeriale 216437 del 12 maggio 2022 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Reg. (UE) n.702/2014; per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n.702/2014.

Alla luce delle modalità di indennizzo sopra riportate, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **31 ottobre 2022**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto DM 216437 del 12 maggio 2022:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;

- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022.



Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

Al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno, stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del DM 216437 del 12 maggio 2022 e per effettuare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 6 dicembre 2022** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005